

BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza per gli
Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)**

Circolare n. 253 del 26 marzo 2004 – 1° aggiornamento del 4 maggio 2007

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica (IMEL)

Circolare n. 253 del 26 marzo 2004

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 4 maggio 2007: indice (pag. 6); composizione degli investimenti (Cap. VII, pag. 3);
archivio elettronico degli organi sociali (Cap. XI, pagg. 1 e 2).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

4. Sistemi informativi	5
5. Esternalizzazione di funzioni aziendali (<i>outsourcing</i>)	6
6. Distribuzione di moneta elettronica.....	7
SEZIONE III RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	9
1. Comunicazioni alla Banca d'Italia	9
ALLEGATO A SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	10

CAPITOLO IX OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Responsabile del procedimento amministrativo	1
2. Ambito di applicazione.....	1
SEZIONE II ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERA DI IMEL ITALIANI	2
1. Succursali in paesi comunitari.....	2
1.1 Primo insediamento.....	2
1.2 Modifiche delle informazioni comunicate.....	2
1.3 Interventi della Banca d'Italia.....	3
2. Libera prestazione di servizi in Paesi comunitari	3
3. Operatività in Paesi extracomunitari	3
SEZIONE III OPERATIVITÀ DI IMEL COMUNITARI IN ITALIA	5
1. Stabilimento di succursali di IMEL comunitari.....	5
2. Modifiche alle informazioni comunicate.....	5
3. Controlli.....	5
4. Iscrizione all'albo	6
5. Prestazione di servizi senza stabilimento in Italia	6
6. Prestazione di attività non ammesse al mutuo riconoscimento	7
SEZIONE IV OPERATIVITÀ DI IMEL EXTRACOMUNITARI IN ITALIA	9
1. Stabilimento della prima succursale in Italia di IMEL extracomunitari.....	9
2. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e iscrizione all'albo.....	10
3. Decadenza delle autorizzazioni, chiusura di succursali.....	11
SEZIONE V SUCCURSALI DI IMEL EXTRACOMUNITARI GIÀ INSEDIATI IN ITALIA.....	12
SEZIONE VI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI.....	13
1. Ordine di cessazione delle irregolarità	13
2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia.....	13
ALLEGATO A INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BANCA D'ITALIA PER LO STABILIMENTO DA PARTE DI IMEL ITALIANI DI PRIME SUCCURSALI IN PAESI COMUNITARI.....	14

**CAPITOLO X
IMEL A OPERATIVITÀ LIMITATA**

1. Premessa	1
2. Disciplina...	2

**CAPITOLO XI
VIGILANZA INFORMATIVA**

1. Trasmissione dei verbali assembleari	1
2. Bilancio dell'impresa	1
3. Archivio elettronico degli organi sociali	1

**CAPITOLO XII
VIGILANZA ISPETTIVA**

<i>SEZIONE I</i>	<i>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	<i>1</i>
	1. Premessa	1
	2. Ambito di applicazione.....	1
	3. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....	2
<i>SEZIONE II</i>	<i>DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI.....</i>	<i>3</i>
	1. Svolgimento degli accertamenti.....	3
	2. Consegna del rapporto ispettivo	3

**CAPITOLO XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

1. Premessa	1
ALLEGATO A	PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DEL 25 LUGLIO 2003 IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	2

**CAPITOLO XIV
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Premessa	1
ALLEGATO A	PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 3 SETTEMBRE 2003 IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	2

3. Composizione degli investimenti

Gli investimenti di cui al paragrafo 1 lett. d) ed e) non possono essere superiori a venti volte l'importo del patrimonio di vigilanza dell'IMEL.

L'importo dei depositi di cui al paragrafo 1 lett. d) presso un'unica banca non può eccedere il 25 per cento delle passività totali a fronte della moneta elettronica in circolazione. Tale limite non si applica nella fase di avvio dell'operatività dell'IMEL e fino a quando l'importo della moneta elettronica in circolazione è inferiore al limite previsto per l'applicazione della disciplina in materia di riserva obbligatoria (5 milioni di euro).

4. Strumenti derivati

Nel calcolo delle attività detenute a fronte della moneta elettronica in circolazione va computato anche il valore corrente degli strumenti derivati su tassi di interesse e su cambi detenuti dall'IMEL con finalità di copertura.

SEZIONE III ASSUNZIONE DI RISCHI

1. Limiti all'assunzione di rischi di mercato

Nell'attività di emissione di moneta elettronica e nei relativi investimenti, l'IMEL deve adoperarsi per contenere i rischi di mercato in cui può incorrere.

A tal fine l'IMEL può porre in essere contratti derivati per coprirsi dai rischi di mercato derivanti dagli investimenti effettuati e dall'emissione di moneta elettronica.

I contratti derivati, stipulati dall'IMEL al fine di coprire il rischio di posizione, devono essere standardizzati, sufficientemente liquidi e negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento di margini giornalieri.

L'IMEL non è tenuto a porre in essere operazioni di copertura del rischio di cambio qualora la posizione netta aperta in cambi sia pari o inferiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza.

In caso contrario (posizione netta aperta in cambi superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza), l'IMEL si attiene alle seguenti disposizioni:

- IPOTESI A) - patrimonio di vigilanza pari o inferiore al tre per cento delle passività per la moneta elettronica in circolazione:

l'IMEL deve porre in essere operazioni di copertura del rischio di cambio;

- IPOTESI B) - patrimonio di vigilanza superiore al tre per cento delle passività per la moneta elettronica in circolazione:

l'IMEL calcola l'8 per cento della posizione netta aperta in cambi ed effettua operazioni di copertura per la parte non coperta dal patrimonio di vigilanza eccedente il 3 per cento delle passività per la moneta elettronica in circolazione.

I contratti derivati posti in essere per la copertura del rischio di cambio possono essere negoziati anche al di fuori dei mercati regolamentati (c.d. derivati *over the counter* - OTC) a condizione che la controparte sia di elevato standing, di un Paese della zona A e sottoposta alla vigilanza di un'autorità pubblica. La durata originaria di tali contratti derivati non deve essere superiore a 14 giorni.

Ai fini del calcolo del rischio di cambio cfr. [Allegato E](#).

CAPITOLO XI VIGILANZA INFORMATIVA

1. Trasmissione dei verbali assembleari

L'IMEL è tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie e altri eventi di particolare rilevanza per l'attività aziendale. Viene in tal modo assicurata all'organo di Vigilanza un'adeguata informativa in ordine ai momenti salienti della vita aziendale e la conoscenza della dinamica della formazione della volontà sociale.

In tale ottica, i verbali, redatti in modo da descrivere correttamente e esaurientemente le varie fasi del processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi – entro 30 giorni dalla data della riunione – alla Banca d'Italia in duplice copia nella loro integrità (compresi quindi tutti gli eventuali allegati) e debitamente autenticati dal legale rappresentante.

In caso di variazioni statutarie o modifiche del capitale, l'IMEL informa tempestivamente la Banca d'Italia l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria ed inviano il nuovo testo dello statuto in duplice copia con relativo attestato di vigenza.

2. Bilancio dell'impresa

L'IMEL trasmette alla Banca d'Italia il bilancio d'esercizio, il relativo verbale assembleare di approvazione. La trasmissione del bilancio d'esercizio, comprese le relazioni degli organi amministrativo e di controllo e gli altri eventuali allegati (es. relazione di certificazione), va effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

La documentazione di cui sopra, ivi compreso il verbale assembleare di approvazione, viene trasmessa alla Banca d'Italia in due esemplari: uno alla Filiale territorialmente competente, l'altro all'Amministrazione Centrale (Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria).

3. Archivio elettronico degli organi sociali

L'IMEL segnala la composizione dei propri organi sociali e le variazioni nella composizione degli organi medesimi.

La prima segnalazione, contenente il complesso dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, è trasmessa entro 30 giorni dalla data di iscrizione nell'albo di cui all'art. 114-bis del TUB.

Le variazioni della composizione degli organi sono segnalate entro 15 giorni dalla data di accettazione della nomina.

Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica “OR.SO. - Organi Sociali”, fornita dalla Banca d'Italia, secondo le modalità indicate all'interno dell'applicazione medesima.

I supporti magnetici sono trasmessi alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio, accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura e sottoscritta dal legale rappresentante dell'IMEL o da persona da questi delegata, che in tal modo attesta la veridicità delle informazioni.

Gli IMEL appartenenti a gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del TUB effettuano le segnalazioni su supporto magnetico tramite la capogruppo.